



# Provincia del Sud Sardegna

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## **DETERMINAZIONE N° 330 DEL 27/08/2021** **PROPOSTA N°821 DEL 20/07/2021 - REGISTRO GENERALE N° 777**

**OGGETTO:** *VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, EX ARTT. 6 E 12 DEL D.LGS, N. 152/2006, DELLA VARIANTE AL PUC DEL COMUNE DI SANLURI FINALIZZATA ALLA MODIFICA DELL' ART. 2.2 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE . ESITO DEL PROCEDIMENTO E PARERE DELL'AUTORITA' COMPETENTE*

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AREA LAVORI PUBBLICI**  
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA**

**Visto:**

- la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il Decreto Legislativo il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento alla Parte II, recante "Procedure per la valutazione ambientale strategica" (VAS);
- la Legge Regionale del 12 giugno 2006, n. 9, "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" ed in particolare l'articolo 49, modificato con L.R. 5 marzo 2008, n. 3, che conferisce alle Province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale;
- la Legge regionale 04 febbraio 2016, n.2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" e, in particolare l'art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali" e l'art. 25 "Circoscrizioni provinciali" comma 1, lett. a) in cui si stabilisce che le circoscrizioni territoriali delle Province della Regione Sardegna variano, con l'individuazione della circoscrizione territoriale della Provincia del Sud Sardegna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/5 del 20/04/2016 L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna". Art. 25 "Circoscrizioni provinciali". Schema assetto province e città metropolitana.

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/12 del 25/10/2016 L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”. Art. 18 – Trasferimento alla città metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna dei beni immobili, mobili, personale e procedimenti in corso della Provincia di Cagliari;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/51 del 14/12/2010 che approva le Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, con specifico riferimento alle parti non in contrasto con la legislazione Urbanistica vigente;
- la Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale” e ss.mm.ii con particolare riferimento all’art. 21 della L.R. n. 45/1989, che definisce gli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale (PUC) e l’art. 20 della stessa legge che regola la procedura di approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale e delle sue varianti;
- la Legge regionale 17 gennaio 2019, n. 1 – Legge di semplificazione 2018, che modifica l’art. 20 della L.R.45/1989;
- l’atto di indirizzo ai sensi dell’art 21, comma 2,della L.R. n. 1/2019, in ordine ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del territorio” approvato con DGR n 5/48 del 29/01/2019.
- il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 Settembre 2006;
- le Norme di attuazione del piano per l’assetto idrogeologico (PAI) della Regione Sardegna e in particolare l’articolo 8 “Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l’uso di aree di costa”;

**Considerato che:**

- in base al combinato disposto dal D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii e dalla LR n. 9/2006 e ss.mm.ii. l’Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per Piani e Programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale cui spetta l’adozione del provvedimento di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 12 del Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii. è rappresentata dalla Provincia territorialmente competente;
  - il dirigente dell’Area lavori pubblici ha in capo tutte le funzioni di Autorità Competente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii con riferimento alla Valutazione ambientale strategica di Piani e Programmi di competenza della Provincia del Sud Sardegna;
  - con Determinazione n. 126/LP del 07/04/2017 il Dirigente dell’Area lavori Pubblici ha adottato il documento di individuazione e definizione della microstruttura dell’Area dei Lavori Pubblici affidando al Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica l’istruttoria delle pratiche riguardanti Piani e Programmi da sottoporre alle fasi del processo di valutazione ambientale strategica (VAS) per l’intero territorio provinciale;
-

- con Determinazione n. 240/LP del 31/07/2019 il Dirigente dell'Area lavori Pubblici ha implementato la dotazione organica del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica individuando un ufficio dedicato alla sola istruttoria delle pratiche riguardanti Piani e Programmi da sottoporre alle fasi del processo di valutazione ambientale strategica (VAS) per i comuni appartenenti al territorio della ex provincia di Cagliari e transitati all'interno della Provincia del Sud Sardegna;
  - con nota prot. n. 26721 del 27.10.2020 acquisita agli atti del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica delle sedi operative di Carbonia e Iglesias al n. di prot. 25267 del 27/10/2020, il Comune di Sanluri in qualità di Autorità Procedente per la VAS ha trasmesso gli elaborati relativi alla variante allo strumento di pianificazione urbanistica vigente adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 09/10/2020 e rientrante tra i casi contemplati dall'Art. 6 commi 3 e 3 bis del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii;
  - A seguito di atti di riorganizzazione interna dell'Ente la pratica in argomento veniva trasferita nel mese di Febbraio alla neonata sede operativa del servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica di Sanluri per recuperare la documentazione e coadiuvare il personale delle altre sedi provinciali incaricato dell'istruttoria delle pratiche di valutazione ambientale strategica dei comuni appartenenti al territorio della ex Provincia del Medio Campidano;
  - Al fine di poter avviare il procedimento in argomento, con nota prot. n. 9622 del 07.05.2021 acquisita agli atti di questa Amministrazione al n. di prot. 11945 del 10/05/2021 l'Autorità Procedente trasmetteva a questa Autorità Competente le integrazioni documentali richieste (nota ns prot. n. 4636 del 22/02/2021) a completamento della documentazione depositata, ivi compreso il rapporto preliminare di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii;
  - La variante allo strumento di pianificazione urbanistica vigente (P.U.C.) adottata con Deliberazione di C.C. n. 55 del 09.10.2020 avente ad oggetto "modifica art. 2.2 delle norme di attuazione del P.U.C. per la zona B di completamento e ristrutturazione." consiste nella modifica dell'art. 2.2 delle NTA del PUC, che attualmente consente le nuove costruzioni in arretramento dal filo strada quando viene interessato un fronte di almeno 20 metri. Con la modifica, tale possibilità viene ampliata a fronti fino a 15 metri, successivamente ridotti a 14 metri con un emendamento alla stessa delibera di adozione;
  - In base alle informazioni contenute nel rapporto preliminare *A seguito della fase di copianificazione con l'ufficio del Piano della RAS, avviata per le previsioni del Piano Paesaggistico Regionale, con la Determinazione n. 809/DG del 10/08/2007 del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia si stabiliva la perimetrazione del centro di antica e prima formazione del Comune di Sanluri, che ricomprende in parte anche la zona B.*
  - La modifica in argomento non potrà trovare attuazione per le parti di Zona B soggette al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. c), punto 2, delle NTA del PPR ("nuclei di primo impianto e antica formazione") in quanto parti del territorio soggette alla disciplina di piano
-

particolareggiato adeguato al PPR, attualmente non ancora approvato e soggette a verifica di assoggettabilità a VAS in altro procedimento e sono dunque da considerarsi escluse dalla presente valutazione;

**Dato atto che:**

- in collaborazione con l'autorità competente sono stati individuati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) da consultare nel corso del procedimento di verifica di assoggettabilità:

1. R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente, D.G. Difesa Ambiente - Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI)
2. R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente, D.G. Difesa Ambiente - Servizio tutela della natura e politiche forestali (TNPF)
3. R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente, D.G. Difesa Ambiente - Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (TAT)
4. R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente, D.G. Difesa Ambiente - Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (VIA)
5. R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente, Corpo Forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), Servizio ripartimentale di Cagliari
6. R.A.S. Ass.to EE.LL. Finanze e Urbanistica – D.G. pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia- Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica
7. R.A.S. Ass.to Enti Locali Finanze e Urbanistica – Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Oristano e Medio Campidano
8. R.A.S. Ass.to EE.LL. Finanze e Urbanistica – Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio e S.I.T.
9. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), Servizio valutazione DTS, Servizio valutazione di Carbonia e Iglesias
10. R.A.S. D.G. Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS)- Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni;
11. MI.B.A.C.T. - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano, e SUD Sardegna
12. A.T.S. Sardegna Dipartimento di Prevenzione Zona Sud
13. A.S.L. n. 6 di Sanluri – Dipartimento di prevenzione - Servizio ambiente e salute

- Come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, con nota ns. prot. n. 12285 del

---

11.05.2021, si è provveduto ad inviare il rapporto preliminare redatto secondo le indicazioni contenute nell'Allegato I alla parte seconda dello stesso Decreto ai SCMA sopraelencati per acquisirne osservazioni e pareri;

- a seguito dell'avvio del procedimento sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale invitati a partecipare al procedimento:

1. R.A.S. Ass.to EE.LL. Finanze e Urbanistica – D.G. pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia- Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica con nota di osservazioni prot. n. 27896 del 04/06/2021 acquisita agli atti di questa Amministrazione al n. di prot. 14343 del 04.06.2021 comunicando che *“La disposizione non presenta incoerenza con le leggi regionali e gli strumenti sovraordinati ma, considerato che un areale consistente della zona B è soggetta al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 47, comma 2, lett. c), punto 2, delle NTA del PPR (“nuclei di primo impianto e antica formazione”), e, a tutt’oggi, non risulta che tale areale sia stato oggetto di piano particolareggiato adeguato al PPR, si evidenzia che la modifica proposta non può trovare applicazione in tale areale in quanto, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. a), delle NTA del PPR, nelle more dell’adeguamento al PPR, sono consentiti solo “interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001, nonché di ristrutturazione interna”.*

- il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Sanluri approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29.09.2000 e pubblicato nel BURAS n. 14 del 27.04.2001 è un Piano non sottoposto al processo di valutazione ambientale strategica (VAS);

- dalle informazioni fornite dall’Autorità procedente il Comune di Sanluri non ha ancora provveduto alla redazione degli studi di dettaglio ai sensi dell’art. 37 c. 3 lett. b, relativa allo studio di assetto idrogeologico dell’intero territorio comunale ai sensi dell’art. 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI per le aree a pericolosità e rischio idraulico e da frana per cui occorre fare riferimento alla perimetrazione di livello regionale;

- l’area interessata dalla variante in oggetto come meglio identificata negli elaborati del progetto e come specificato negli stessi non riguarda aree del territorio comunale interessate da perimetrazione del PAI di cui sopra;

#### Valutato che:

- gli obiettivi della variante al Piano sono coerenti con obiettivi di sostenibilità dell’ambiente costruito e di tutela della salute umana e si inseriscono coerentemente all’interno della più ampia disciplina generale dello strumento urbanistico vigente e della pianificazione sovraordinata;

---

- il progetto di variante al piano si inserisce all'interno di uno strumento di pianificazione urbanistica non ancora sottoposto a VAS e non contiene attualmente opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;
- Negli impatti ambientali esaminati non si rilevano effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo;
- È stata presa in debita considerazione in relazione alla tipologia di piano, il livello di sensibilità ambientale delle aree interessate e i possibili effetti significativi diretti e indiretti della variante al Piano sui fattori elencati all'art. 5 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- Tra queste occorre monitorare eventuali trasformazioni dell'edificato urbano che possano incidere su nuovi traffici veicolari indotti dalla presenza di nuove attività di carattere commerciale o direzionale che possano avere ripercussioni dirette sulle componenti ambientali ad essi associate e sul consumo di suolo per il reperimento di nuovi spazi a parcheggio;
- Sebbene non dichiarato dal proponente, in estrema sintesi, la variante al Piano potrebbe avere effetti positivi sui fenomeni legati alle isole di calore urbane laddove l'arretramento del filo strada sia correlato alla realizzazione di aree a verde. Per contro potrebbero verificarsi effetti negativi sull'irraggiamento solare incidente sulle superfici dell'involucro edilizio dovute ad eventuali ombreggiamenti degli edifici confinanti, che andranno valutati in sede progettuale per ogni singolo intervento edilizio ed eventualmente monitorati ai fini della ricerca delle migliori pratiche realizzative. La modifica permetterà in taluni casi il reperimento di spazi a parcheggio laddove necessari per incrementi volumetrici del patrimonio edilizio esistente, la realizzazione di rampe o impianti di sollevamento di persone per l'eliminazione di barriere architettoniche. Per contro occorrerà porre particolare attenzione all'impermeabilizzazione dei suoli dovute a traslazioni dell'edificato all'interno di ogni singolo lotto.
- in seguito all'analisi dei contenuti del rapporto preliminare ambientale, dei contributi pervenuti dai "soggetti competenti in materia ambientale", considerati gli obiettivi e le principali finalità, analizzata la portata dei potenziali impatti ambientali riconducibili all'attuazione del piano in esame, non risulti necessario assoggettare il piano alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) descritta negli art.13-18 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii;

**Visto:**

- Il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
  - la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-

**Attestato che:**

- il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii è l'Ing. Mario Mammarella e coincide con l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale in qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici nominato con Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 26 del 30.12.2019 e confermato con Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 15 del 26.08.2020;
- nell'adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;

**Ritenuto:**

- Per quanto sopra esposto di dover adottare il provvedimento conclusivo della fase di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, così come descritto negli elaborati agli atti del procedimento, tenendo in giusta considerazione i contributi pervenuti dai "soggetti competenti in materia ambientale" e definendo le necessarie prescrizioni;

## **DETERMINA**

1. **Di ritenere** la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. **Di concludere** il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all' articolo 12, del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii escludendo la variante al Piano Urbanistico Comunale di Sanluri adottata con D.C.C. n.55 del 09/10/2020 avente ad oggetto "*modifica art. 2.2 delle norme di attuazione del P.U.C. per la zona B di completamento e ristrutturazione.*"; dalla Valutazione Ambientale, di cui agli articoli da 13 a 18 dello stesso Decreto;
  2. **Di condizionare** l'esclusione dalla procedura di VAS del piano attuativo di cui al punto 2, pena la decadenza del presente provvedimento, al rispetto delle prescrizioni seguenti:
    - a. Il comune di Sanluri in qualità di Autorità Procedente dovrà provvedere e vigilare sull'osservanza e rispetto dei pareri formulati dai soggetti competenti in materia ambientale pervenuti all'interno della presente fase di valutazione e allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
    - b. Per gli aereali di zona B soggetti alle norme di piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione adeguato alla disciplina del PPR la modifica normativa in argomento, laddove compatibile, dovrà essere recepita all'interno delle disposizioni del medesimo Piano;
    - c. Il Comune di Sanluri in qualità di Autorità Procedente dovrà impegnarsi all'attivazione di azioni di monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione della variante al
-

Piano comunicando a questa Autorità Competente entro e non oltre 90 giorni dall'emissione del presente provvedimento, il soggetto e la struttura responsabile della ricezione, archiviazione e catalogazione di tali dati anche al fine di condividere con questa Autorità Competente la cadenza temporale, la tipologia e le modalità di acquisizione. I dati così raccolti dovranno confluire all'interno delle azioni di monitoraggio previste dall'art. 18 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. per l'adeguamento del PUC al P.P.R.;

- d. Tra i dati e gli indicatori di cui al sopraelencato punto c) dovranno essere obbligatoriamente inseriti i monitoraggi di eventuali trasformazioni dell'edificato urbano che possano incidere su nuovi traffici veicolari indotti dalla presenza di nuove attività di carattere commerciale o direzionale che possano avere ripercussioni dirette sulle componenti ambientali ad essi associate e sul consumo di suolo per il reperimento di nuovi spazi a parcheggio;
  - e. Provvedere ad inserire nel corso delle successive fasi di approvazione del Piano i documenti e gli atti relativi alla presente valutazione, con particolare riferimento agli elaborati grafici e le relazioni integrative presentate;
  - f. Fermo restando il rispetto delle leggi vigenti in materia, prediligere obbligatoriamente nel caso di interventi edilizi sulle aree oggetto di variante soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia di inquinamento luminoso, ed eventualmente prevedendo nel breve periodo gli adeguamenti tecnologici degli impianti esistenti, laddove non risultassero adeguati alle norme e leggi qui brevemente richiamate;
  - g. Il soggetto e la struttura responsabile del monitoraggio come individuato al sopraelencato punto c), dovrà programmare azioni di monitoraggio degli interventi e delle trasformazioni interne alle aree oggetto di variante da inviare a questa Autorità Competente anche al fine di individuare nel lungo periodo le migliori pratiche disponibili per orientare da un lato i processi di riqualificazione e ristrutturazione dell'ambiente costruito riguardanti aree di proprietà private e dall'altro la gestione e la riqualificazione degli edifici e spazi pubblici potenzialmente interessati dalla variante ai principi dello sviluppo sostenibile.
3. **Di vincolare** il presente provvedimento di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante al Piano di cui all'oggetto al permanere delle linee di indirizzo e delle previsioni di Piano così come contenute negli elaborati tecnici e cartografici presentati e aggiornati nel corso della presente valutazione. Le eventuali modifiche apportate al Piano in sede di approvazione definitiva, o da eventuali varianti, che determinino un cambiamento alle previsioni ed alle linee d'indirizzo di Piano o che possano creare impatti sulle componenti ambientali e del patrimonio culturale esaminate nel Rapporto Preliminare, e/o siano comunque tali da disattendere gli esiti dell'iter procedurale appena concluso, determineranno l'avvio di un nuovo procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
-

4. **Di disporre** che a seguito dell'approvazione definitiva del piano, l'autorità procedente proceda all'invio alla scrivente autorità competente degli atti e degli elaborati finali del piano approvato in formato cartaceo e digitale (pdf Shp e dwg);
5. **Di dare atto** che l'esclusione dalla procedura di VAS non assolve a quanto eventualmente richiesto in precedenza o in futuro dagli altri Enti e dai soggetti competenti in materia ambientale;
6. **Di dare atto** che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione previsti dalle leggi e norme vigenti e viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Sanluri, al fine di consentire la prosecuzione del procedimento di costituzione ed approvazione dello strumento di pianificazione urbanistica;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento e di diffondere il medesimo mediante pubblicazione sul sito web istituzionale alla voce Valutazione Ambientale strategica;
9. **di disporre** che il Comune di Sanluri in qualità di Autorità procedente, provveda alla pubblicazione nel proprio sito web del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità ed esclusione delle successive fasi della procedura di VAS.
10. **Di trasmettere** per opportuna conoscenza ai soggetti competenti in materia ambientale invitati a partecipare al procedimento copia del presente provvedimento;
11. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici;
12. **Di rendere** noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

**Allegati:**

1. Pareri dei Soggetti Competenti in materia ambientale agli atti del procedimento istruttorio;

27/08/2021

L'Istruttore: *(Ing.Alessandro Onali)*

IL DIRIGENTE D'AREA  
*Ing.Mario Mammarella*





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 821**

Settore Proponente: **Area Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica**

Oggetto: **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, EX ARTT. 6 E 12 DEL D.LGS, N. 152/2006, DELLA VARIANTE AL PUC DEL COMUNE DI SANLURI FINALIZZATA ALLA MODIFICA DELL' ART. 2.2 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE . ESITO DEL PROCEDIMENTO E PARERE DELL'AUTORITA' COMPETENTE**

Nr. adozione settore:                      Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **NON NECESSARIO**.

Sintesi parere: **VISTO NON NECESSARIO**

Data **26/08/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Speranza Schirru

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*